



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

ORDINANZA DEL SETTORE Ordinanze del Sindaco
N. 188 del 19-07-2024

ORIGINALE

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI INAGIBILITÀ
PARZIALE E MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONE DI FABBRICATO
DESTINATO AL TRATTAMENTO E DEPOSITO DI RIFIUTI DITTA
ECO.LAN S.P.A. (PIATTAFORMA LANCIANO) IN LOCALITÀ
CERRATINA**

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti pervenuta con prot.44477 del 19/07/2024 (Reg.Uff. 0007847.19-07-2024) per l'intervento n.3157/2024 effettuato in data 19/07/2024 per un incendio all'interno di un fabbricato destinato al trattamento e deposito di rifiuti della ditta ECO.LAN. S.p.A. (piattaforma Lanciano);

VISTO che nella richiamata nota si evidenzia che il personale dei Vigili del Fuoco ha effettuato le operazioni di:

- *estinzione dell'incendio prevalentemente riguardante materiale plastico in lavorazione e deposito;*
- *pur non avendo riscontrato a vista nell'immediato danni significativi sulle strutture, delimitazione con nastro segnaletico di porzioni di fabbricato nelle quali sono stati riscontrati rilevanti danni ai macchinari e agli impianti elettrici;*

CONSIDERATA la situazione di potenziale pericolo;

PRESO ATTO che il fabbricato è identificato catastalmente al Fg.57 P.IIa 4044;

PRESO ATTO che la proprietà dell'immobile risulta essere:

- Società ECO.LAN. S.p.A. con sede in via Arco della Posta n.1 - Lanciano - P.Iva.01537100693;

PRESO ATTO che il Presidente della Società ECO.LAN. S.p.A. è:

- **RANIERI Massimo** nato a Lanciano il 29/07/1965 C.F. RNRMSM65L29E435L;

VALUTATO dover procedere senza indugio all'adozione di ordinanza contingibile e urgente secondo quanto disposto dall'art.54 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 2051 e 2053 del c.c.;

RICHIAMATA la Legge 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni;

*per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
ai sensi dell'art.54 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.*

DICHIARA

l'inagibilità parziale e temporanea della porzione di fabbricato destinato al trattamento e deposito di rifiuti della ditta ECO.LAN. S.p.A. (piattaforma Lanciano) ubicato in Località

Cerratina, oggetto della comunicazione dei VV FF di Chieti prot. 44477 del 19/07/2024, catastalmente identificato al Fg.57 P.III 4044;

ORDINA

al Sig. **Ranieri Massimo** sopra meglio generalizzato,

- l'interdizione all'uso delle porzioni di fabbricato che presentano pericoli derivanti dal danneggiamento dell'impianto elettrico e dei macchinari utilizzati nel processo lavorativi;
- di disporre verifica e sopralluogo da parte di tecnico abilitato atto ad accertare il reale stato dei danni causati dall'incendio agli impianti elettrici, ai macchinari e degli eventuali danni alle strutture, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza del fabbricato di cui trattasi.

RENDE NOTO

Che i nominativi dei destinatari del presente provvedimento non devono intendersi esaustivi rispetto a tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti, in solido, nella responsabilità ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. Gli stessi, in caso di mancata titolarità e/o responsabilità a vario titolo, per l'esecuzione di quanto ordinato, sono obbligati a darne tempestiva comunicazione allo scrivente Settore, con ogni possibile urgenza, entro e non oltre le 24 ore successive all'avvenuta notifica.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo Posta Elettronica Certificata al Presidente della Società ECO.LAN. S.p.A. :

- RANIERI Massimo all'indirizzo PEC: protocollo@pec.ecolanspa.it ;

Che la presente venga trasmessa per gli adempimenti di competenza, tramite Posta Elettronica Certificata a:

- Prefettura di Chieti;
- Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti;
- ARTA Chieti;
- Comando Carabinieri Forestali Lanciano;
- Comando Carabinieri Lanciano;
- Commissariato Polizia di Stato Lanciano;
- ASL Lanciano;
- Polizia Municipale di Lanciano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data di notifica del suo ricevimento al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione di Pescara

Oppure, in alternativa

- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 11

A norma dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” si rende noto

che eventuali informazioni inerenti il procedimento potranno essere richieste alla Dirigente ad interim del Settore Ambiente e Patrimonio – Comune di Lanciano.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.

In considerazione dell'urgenza, si omette la preventiva comunicazione al Prefetto di cui all'Art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Per gli effetti dell'Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i. sul presente
provvedimento viene
apposto il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità
dell'azione amministrativa

Il Dirigente
Arch. Luigina Mischiatti

Il Sindaco
Avv. Filippo Paolini